Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 20 giugno 1930 - Anno VIII** — **Numero 143**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. Ministero della giustizia **Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 13 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Salemi Giuseppe fu Mariano.

Con Regio Magistrale decreto in data 20 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 luglio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Vinditti Giov. Battista di Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 settembre 1920 e 4 gennaio 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di ufficiale e di commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Conti Dante fu Giustino.

Con Regio Magistrale decreto in data 24 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 settembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Re Vincenzo fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data 31 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Borriello Ernesto fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data 24 marzo 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 ottobre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia al signor Erbesato Carlo fu Agostino.

(3025)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1080.

LEGGE 15 maggio 1930, n. 758.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S.I.S.A.) per l'esercizio di alcune linee aeree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga le seguenti leggi:

a) 18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1691, approvante la convenzione tra lo Stato e la Società Italiana Servizi Aerei per l'esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste;

b) 17 maggio 1928, n. 1346, che converte in legge il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, approvante la convenzione tra lo Stato e la Società Italiana Servizi Aerei per l'esercizio continuativo della linea aerea Venezia-Brioni-Lussinpiccolo-Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1081.

LEGGE 2 giugno 1930, n. 755.

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la bonifica idraulica, ivi comprese le opere complementari, e per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse quando nei relativi programmi prevalgano le opere anzidette, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non superi le L. 200.000, sono approvati in linea tecnica, con semplice visto, dai Comitati tecnici provinciali che ne accertano la rispondenza ai criteri direttivi prefissi.

I progetti d'importo superiore alle L. 200.000 e quelli delle opere da eseguire in concessione, qualunque sia la spesa prevista, sono sottoposti al Comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, l'attendibilità delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.

Art. 2.

I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali del Magistrato alle acque, al Comitato tecnico-amministrativo esistente presso il Magistrato stesso.

Di tale Comitato son chiamati a far parte un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ispettore agrario regionale, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura, un direttore di stazione agraria e un esperto forestale designati dal Sottosegretario per la bonifica integrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sugli affari che rientrano nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il Consiglio superiore e il Comitato tecnico-amministrativo deliberano su relazione di una Commissione relatrice della quale deve far parte un membro agrario o forestale, secondo la natura dell'argomento. Nei casi di minore importanza, potrà riferire il solo membro agrario o forestale.

Art. 3.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 1 e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.

Art. 4.

L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:

1° opere d'irrigazione a servizio di più aziende;

2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di più aziende;

3° strade interpoderali;

4° borgate rurali;

5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo di essi superi la somma che sarà indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facoltà di sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:

1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1042;

2° per opere d'irrigazione a servizio di una sola azienda;

3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente articolo 4;

4° per dissodamento di terreni;

5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.

L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:

1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;

2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano.

Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore è competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, e 26 febbraio 1928, n. 410, e della legge 27 giugno 1929, n. 1108, da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilità del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore può direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale può disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440.

Art. 7.

Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attività in più regioni.

Art. 8.

Fino a quando saranno mantenuti gli uffici decentrati per le opere pubbliche, previsti dai decreti-legge 7 febbraio 1926, n. 192, 7 luglio 1925, n. 1173, e 15 agosto 1925, n. 1636, le disposizioni dell'art. 2 si applicheranno anche ai Comitati tecnico-amministrativi presso l'Ispettorato per la Maremma toscana, i Provveditorati alle opere pubbliche dell'Italia Meridionale e delle Isole e l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

La composizione del Comitato presso l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli resta però ferma, con la sola aggiunta dell'ispettore agrario regionale per la Campania, che ha pure la veste di delegato del Sottosegretariato per la bonifica integrale, ai fini dell'art. 4 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726.

Per i Comitati degli altri uffici decentrati il Sottosegretariato determina a quale dei membri agrari spetti la qualifica di delegato.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione di quelle degli articoli 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.

In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1082.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 753.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	1,150,000
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse)	2,450,000
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	645,000
4	Acquisto di decorazioni	80,000
5	Tipografia riservata	427,000
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	50,000
7	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti, nel Regno	500,000
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,400,000
9	Spese segrete	1,200,000
10	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	632,000
12	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000
13	Spese per la statistica dell'emigrazione compresi i cottimi con personale estraneo per i lavori di spoglio	100,000
14	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	25,000
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	50,000
16	Spese casuali	80,000
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	125,000
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	59,000
19	Espansione dell'italianità all'estero - Propaganda educativa - Servizio anagrafico	300,000
20	Indennità di ogni specie, di carica, di missione, di comando nell'interesse dei servizi dell'emigrazione	300,100
21	Funzionamento dei servizi tecnici nei porti e negli uffici del Regno - Disciplina degli espatri - Emigrazione clandestina - Visita alle navi in partenza - Controllo sanitario - Alberghi e locande - Uffici di ricevimento e di informazione per i rimpatrianti - Lavori di spoglio e di schedario - Automezzi per i servizi tecnici dell'emigrazione	800,000
22	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione degli affari esteri (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		13,173,100
	Debito vitalizio.	
23	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	3,000,000
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000
		3,010,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	Spese di rappresentanza all'estero.	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri	35,000,000
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.	800,000
27	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'art. 13 della legge consolare	60,000,000
28	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	2,100,000
29	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	2,200,000
30	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,700,000
31	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000
32	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	840,000
33	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie mission. militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate	2,000,000
34	Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero	2,550,000
		107,390,000
	Spese diverse.	
35	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero.	3,700,000
36	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5,000,000
37	Spese eventuali all'estero	2,500,000
38	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	420,000
39	Spese per la difesa dell'italianità all'estero	1,100,000
40	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	2,925,000
41	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione	937,000
42	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo.	3,000,000
43	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto 2 giugno 1926, n. 2220)	1,000,000
		20,582,000
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
44	Competenze al personale delle scuole all'estero	18,000,000
45	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	600,000
46	Scuole sussidiate	6,000,000
47	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	2,000,000
48	Spese generali per le scuole italiane all'estero	1,500,000
49	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000
50	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	200,000
51	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	100,000
		28,420,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse.	
52	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei successivi Regi decreti	270,000
53	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000
54	Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	1,100,000
55	Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 21, lettera *f*, del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395).	1,200,000
56	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).	60,000
57	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	580,000
58	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	650,000
59	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (R. decreto 7 marzo 1926, n. 550) (6ª delle 10 rate)	5,000,000
60	Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio	500,000
61	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528 - 8ª delle dieci annualità - Spesa ripartita)	1,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
62	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	6,000,000
63	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	2,000,000
64	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	85,000
65	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	100,000
66	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione Incarichi e missioni confidenziali	400,000
67	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148)	*per memoria*
68	Contributo dello Stato all'Università di Camerino	500,000
69	Contributo per le spese di funzionamento della Scuola superiore di malariologia in Roma istituita col R. decreto 8 maggio 1927, n. 773 (R. decreto 4 settembre 1927, n. 2119)	500,000
70	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (R. decreto 6 settembre 1928, n. 2025)	600,000
71	Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria	60,000
72	Contributo dello Stato a favore dell'Associazione per la protezione dei missionari italiani (Seconda delle quattro rate) - (Spesa ripartita) - Articolo 4 lettera *h*) del Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1751	3,500,000
		24,213,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
73	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.	
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	13,173,100
Debito vitalizio	3,010,000
Spese di rappresentanza all'estero	107,390,000
Spese diverse	20,582,000
Spese per le scuole italiane all'estero	28,420,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria	172,575,100
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali, di rappresentanza e diverse	24,213,000
Spese per le scuole italiane all'estero	1,000,000
Totale della categoria prima della parte straordinaria	25,213,000
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	197,788,100
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	197,788,100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1083.

REGIO DECRETO 2 giugno 1930, n. 764.

Modifiche al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, concernente la dipendenza e le attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 462;

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Comandi di divisione celere, con la Scuola di applicazione di cavalleria e con i reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati; copia di queste corrispondenze deve essere sempre inviata per conoscenza ai Comandi di corpo d'armata ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel campo delle attribuzioni che gli sono assegnate, il generale addetto corrisponde direttamente — firmando per l'ispettore — coi Comandi di divisione celere e coi Comandi dei reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati; copia di queste corrispondenze deve essere sempre inviata per conoscenza ai Comandi di corpo d'armata.

« Può, per delega dell'ispettore e sempre previa autorizzazione ministeriale, eseguire ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati e alla Scuola di applicazione di cavalleria, quando però il comandante di essa non sia più elevato in grado o più anziano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 56. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1084.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1930, n. 774.

Divieto, per la durata di un quinquennio, dell'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, ed abolizione dei calmieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di vietare l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari e di abolire i calmieri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietata, dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge e per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, salvo nei centri abitati di nuova costituzione, o quando trattisi di negozi gestiti da cooperative di consumo, di spacci interni di stabilimenti industriali o di esercizi di vendita gestiti senza scopo di lucro e posti sotto la vigilanza di pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge tutte le disposizioni che davano facoltà ai Comuni di formare i calmieri dei generi alimentari sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 66. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Manlio Veneziani di Riccardo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Manlio Veneziani, nato a Trieste il 22 maggio 1899 da Riccardo e da Anna Cosmini, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Manlio Veneziani il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 maggio 1930 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Manlio Veneziani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle opere pie « Arcispedale Sant'Anna » e « Pio Istituto esposti e maternità », in Ferrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1930, col quale fu prorogato fino al 31 maggio u. s. il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle opere pie « Arcispedale Sant'Anna » e « Pio Istituto esposti e maternità » in Ferrara;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1930.
Il prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Miranda Tscheliessnig di Rodolfo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Miranda Tscheliessnig, nata a Trieste il 25 luglio 1898 da Rodolfo e da Amelia Malisani, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Miranda Tscheliessnig il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 27 maggio 1930 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Miranda Tscheliessnig il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1930.

Ricostituzione della Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1930.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti gli articoli 4 e 7 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio;
Veduto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Veduto il R. decreto 7 aprile 1930-VIII, con il quale fu sciolta la Deputazione della Borsa merci di Milano;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1927-V;
Vedute le proposte dell'Istituto di emissione e del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, in ordine alla ricostituzione per l'anno 1930 della Deputazione per la Borsa merci di Milano;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Milano per l'anno 1930, è ricostituita come segue:

Membri effettivi:

1. Menozzi prof. gr. uff. Angelo, senatore del Regno, delegato governativo;
2. Caprotti cav. Carlo,
3. Gavazzi Emanuele,

rappresentanti dell'Istituto di emissione;

4. Sacchi gr. uff. Carlo,
5. Robbiani ing. comm. Amilcare,
6. Besozzi comm. Cesare,
7. Panza comm. Ernesto,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

1. Mosca cav. Virgilio,
2. Mischio dott. Eugenio,
3. Folonari dott. Luigi,

designati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1930.

Estensione della tariffa ferroviaria eccezionale 21 G. V. a favore dei prodotti ortofrutticoli della Tripolitania e della Cirenaica destinati all'estero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Ai prodotti ortofrutticoli provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e spediti per ferrovia da uno scalo marittimo del Regno in destinazione dell'estero, attraverso i transiti di confine terrestri, è accordata, per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, l'applicazione della tariffa eccezionale n. 21 G. V., facente parte del volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, sempre quando si tratti di prodotti elencati nella tariffa stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1930.

Approvazione di un contratto di mutuo stipulato dall'Opera nazionale Balilla con l'Istituto di San Paolo in Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 24 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduta la deliberazione n. 42 in data 31 maggio 1930-VIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto di mutuo della somma di L. 1.500.000 stipulato dall'Opera stessa con l'Istituto di San Paolo in Torino (Beneficenza e credito) il 15 maggio 1930-VIII, per atti del dott. Annibale Germano, Regio notaio in Torino, somma rimborsabile da parte dell'Opera in venti semestralità a decorrere dal 1° luglio 1930 e da servire per il completamento della costruzione della Casa del Balilla in Torino;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 42 in data 31 maggio 1930-VIII, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, citata nelle premesse.

Roma, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1930.
Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, che riordina la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato istituita dal R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414;
Vedute le designazioni del Senato del Regno, della Camera dei deputati, del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è così composto:
S. E. il cav. di gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, governatore della Banca d'Italia, presidente;
On. comm. Teodoro Mayer, senatore del Regno;
On. rag. Achille Starace, deputato al Parlamento;
On. Giovanni Marinelli, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
Cav. di gr. cr. prof. dott. Carlo Conti Rossini, consigliere di Stato;
Comm. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro;
Comm. Emidio Ciarrocca, direttore generale del debito pubblico;
Comm. ing. Giovanni Boselli, direttore generale dei monopoli;
On. Antonio Stefano Benni, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'industria;
On. dott. Ferruccio Lantini, presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;
On. comm. dott. Gino Cacciari, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;
On. cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, presidente della Confederazione nazionale fascista bancaria;
Comm. dott. Anselmo Anselmi, segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 2.

Disimpegneranno le funzioni di segreteria presso il Consiglio di amministrazione predetto, nonchè presso il Comitato esecutivo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, il cav. dott. Giuseppe Del Vecchio ed il cav. dott. Alfredo Salimei, rispettivamente capo sezione e consigliere del Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro.

Roma, addì 4 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1930.
Autorizzazione alla Banca commerciale italiana a sostituirsi alla Banca commerciale triestina in alcune agenzie di Torino e Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca commerciale italiana » con sede in Milano è autorizzata a sostituirsi alla Banca commerciale triestina, nelle seguenti agenzie: Torino, via Cernaia, 11, Doks Dora, Doks Porta Nuova; Milano, via Dante, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(3049)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/259/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe di Giovanni, nato a Trieste il 1° marzo 1904 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 66, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Giovanna Kuret nata Stepancich fu Andrea, nata il 12 maggio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1762)

N. 11419/263/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Giuseppe, nato a Uttoglie il 17 marzo 1873 e residente a Trieste, via della Tesa 58, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kuret nata Miklavec fu Antonio, nata il 10 novembre 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'11 agosto 1904, figlio;
3. Mario di Giuseppe nato l'8 settembre 1906, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 28 settembre 1909, figlia;
5. Stanislao di Giuseppe, nato il 25 luglio 1911, figlio;
6. Giovanni di Maria, nato il 27 febbraio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1765)

N. 11419/268/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Michele, nato a a San Giuseppe della Chiusa il 6 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Settefontane 1, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Kuret nata Kobau fu Francesco, nata il 28 agosto 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 7 giugno 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma (56) (via A. Mario) provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

(3038)

Si comunica che il giorno 7 giugno 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma, succursale 47 (Madonna del Riposo), provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

(3039)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 136.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.93	Oro	368.17
Svizzera	369.85	Belgrado	33.80
Londra	92.76	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.677	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	220 —	Norvegia	5.11
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.70
Peso Argentino Oro	16.025	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	6.93	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.081	Consolidato 5 %	84.95
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50%	74.90

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato.

Il mandato emesso il 26 luglio 1920, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, n. 8309-4768, di L. 14.686,20, a favore del comune di Frisanco (Udine), commutabile in quietanza di entrata nella contabilità speciale della Regia prefettura, è andato smarrito.

Qualunque opposizione all'emissione del duplicato del mandato medesimo dovrà essere presentata, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Roma, via Goito, 4.

(3055)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.